



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

-----  
*Comitato di Sicurezza Finanziaria*

**OGGETTO:** Relazione annuale del Comitato di sicurezza finanziaria sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per l'anno 2013.

La relazione in oggetto, presentata ogni anno al Sig. Ministro, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto 21 novembre 2007, n.231, contiene una valutazione delle politiche e delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attuate dall'Unità di informazione finanziaria, dalle autorità di vigilanza, dalle amministrazioni interessate e dagli organi di polizia, Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia.

Il 1° capitolo della relazione riassume le principali novità normative, internazionali e nazionali del 2013, in particolare le attività connesse alla partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la sperimentazione della metodologia di valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in vista dell'esame Italia da parte del Fondo monetario internazionale.

Il 2° capitolo riferisce sulle attività connesse alle segnalazioni di operazioni sospette: l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla UIF; i flussi delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo inviate all'Unità dai soggetti obbligati, le forme tecniche delle operazioni segnalate. In particolare, il paragrafo 2.6 descrive gli schemi di comportamento ricorrenti nell'operatività segnalata come sospetta e i principali strumenti finanziari e veicoli giuridici utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite. Sono, inoltre, illustrati i dati

sull'attività finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, nonché le principali pronunce della giurisprudenza nell'ambito delle violazioni alla normativa antiriciclaggio.

Il capitolo 3° riporta l'analisi e i risultati dell'attività investigativa della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia relativamente alle segnalazioni di operazioni sospette.

Il 4° capitolo descrive l'attività di vigilanza e controllo delle autorità competenti e dà conto degli interventi ispettivi eseguiti e dei risultati ottenuti. È inoltre descritta l'attività ispettiva della Guardia di finanza.

Il 5° capitolo è dedicato all'attività di controllo e monitoraggio della circolazione transfrontaliera del denaro contante.

Nel 6° capitolo sono illustrate le sanzioni finanziarie internazionali adottate nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale con programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il capitolo 7° è infine dedicato all'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito europeo e internazionale,

## **1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

### **1.1. Il recepimento degli standard internazionali e comunitari**

#### **1.1.1. Il negoziato sulla IV direttiva antiriciclaggio**

I negoziati sulla proposta di IV direttiva antiriciclaggio, adottata il 5 febbraio 2013 dalla Commissione europea, sono stati avviati sotto la Presidenza Irlandese e sono proseguiti sotto la Presidenza Lituana e la Presidenza Greca.

La novità forse più rilevante è il più forte ruolo dato all'analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che, nella forma della Valutazione nazionale del rischio, dovrà guidare l'azione delle autorità e, a cascata, di tutti i soggetti obbligati.

La proposta contiene inoltre numerosi altri elementi positivi, tra i quali: l'estensione del novero dei soggetti obbligati; l'inclusione dei reati fiscali tra i reati presupposto del riciclaggio, in presenza di pene superiori a soglie minime o massime negli ordinamenti nazionali; l'eliminazione delle esenzioni di *customer due diligence* (CDD); l'ampliamento ai politici nazionali delle persone politicamente esposte; l'obbligo in capo a imprese e *trust* di detenere le informazioni sui rispettivi titolari effettivi; il rafforzamento del ruolo delle autorità di supervisione europee (*European Banking Authority* - EBA, *European Insurance and Occupational Pensions Authority* - EIOPA, *European Securities and Market Authority* - ESMA) nella definizione delle regole comuni per gli intermediari finanziari europei in materia di CDD.

Nel corso dei negoziati sono stati anche introdotti: un coordinamento europeo per l'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello sovranazionale; precisazioni e rafforzamenti per il ruolo e le modalità di cooperazione delle *Financial Intelligence Units*; un approccio comune europeo nei confronti dei paesi che presentano criticità gravi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; chiarimenti sull'applicazione delle regole antiriciclaggio nelle ipotesi di libera prestazione di servizi; modalità più specifiche per la raccolta e l'accesso delle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e *trust*.

#### **1.1.2. La redazione delle norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle raccomandazioni GAFI e all'agenda G8**

A dicembre 2012 il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) aveva individuato aree normative, procedurali ed effettive del sistema italiano di prevenzione e di contrasto del riciclaggio di

capitali e del finanziamento del terrorismo che richiedevano adeguamenti rispetto a quanto previsto dagli *standard* internazionali.

Nel 2013 è stato avviato il processo di adozione di linee guida, condivise tra autorità e ordini professionali, per i professionisti e i soggetti non finanziari (DNFPB). Tale processo ha portato nel maggio 2014 alla condivisione, da parte del CSF, delle Linee guida per la professione del notariato.

Nell'ambito degli impegni presi al Summit G8 di Lough Erne, del 17 e 18 giugno 2013, insieme agli altri paesi G7, l'Italia ha pubblicato un *Action Plan*, contenente l'indicazione delle azioni da intraprendere per migliorare la trasparenza delle proprie imprese e dei *trust*.

L'*Action Plan* intende contribuire alla creazione di un sistema accentrato e solido per detenere le informazioni sul titolare effettivo e al potenziamento di quello già in essere relativo alle informazioni sulla proprietà delle imprese, anche introducendo in capo alle imprese e ai *trustee*, in linea con la proposta di IV direttiva antiriciclaggio, l'obbligo di individuare il titolare effettivo.

L'*Action Plan* contiene i seguenti interventi:

- effettuare nell'ambito dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, una valutazione specifica delle diverse tipologie di *legal entities*;
- introdurre in capo alle imprese e al *trustee* l'obbligo di identificare in maniera accurata il proprio titolare effettivo, e di mantenere tale informazione aggiornata;
- valutare se acquisire presso il Registro delle imprese l'informazione sul titolare effettivo delle imprese e renderla disponibile alle autorità competenti e ai soggetti tenuti ad applicare la normativa antiriciclaggio ai fini dell'adeguata verifica della clientela;
- prevedere sanzioni per le imprese e i *trustee* inadempienti;
- potenziare l'adeguata applicazione degli obblighi antiriciclaggio, soprattutto con riferimento ai professionisti;
- rendere efficace e rapida la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni sul titolare effettivo di imprese, *trust* e veicoli simili.

#### **1.1.3. La sperimentazione della metodologia di valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in vista dell'esame Italia da parte del Fondo Monetario Internazionale**

Dalla fine di luglio 2014 il Fondo monetario internazionale (FMI) avvierà la valutazione del sistema italiano di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla

proliferazione di armi di distruzione di massa. La prima fase vedrà lo studio della documentazione sul sistema Italia, compresa quella che le autorità italiane stanno preparando, cui seguirà, nel gennaio 2015, la visita in Italia della commissione di esperti che incontrerà tutti i soggetti pubblici e privati, coinvolti nelle attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni sopra richiamati, e infine la preparazione del Rapporto sulla valutazione che sarà discusso in Australia nel corso della riunione Plenaria del GAFI.

Anche in vista di tale valutazione, quantomeno sotto il profilo della tempistica, il Comitato di sicurezza finanziaria sta effettuando l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/FT), in adempimento agli *standard* internazionali del GAFI-FATF rispetto ai quali l'Italia sarà valutata.

Si tratta del primo esercizio nazionale di analisi dei rischi di ML/FT condotto nel nostro paese. L'obiettivo è tracciare un quadro generale dei rischi di ML/FT, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti in materia AML/CFT e con il contributo del settore privato.

Nel 2013 il CSF ha elaborato la bozza di metodologia di valutazione dei rischi ML/FT, che prevede di analizzare e valutare i principali rischi nazionali, attraverso l'esame delle cause o minacce da cui derivano e delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi.

L'analisi delle minacce individua le cause più gravi di ML e FT a livello nazionale e i metodi di riciclaggio principalmente utilizzati dai criminali.

Le vulnerabilità possono riguardare i presidi di prevenzione, di investigazione e di repressione del sistema di contrasto. La presenza di vulnerabilità normative o operative può compromettere l'efficacia dei presidi.

L'efficacia dei presidi di prevenzione si basa sull'adeguatezza del regime AML/CFT posto in essere dai soggetti obbligati, sull'adeguatezza dei presidi specifici previsti per i controlli transfrontalieri e per le persone giuridiche e i *trust*, e sull'adeguatezza delle attività legate all'analisi delle operazioni sospette.

L'efficacia della fase investigativa riguarda l'approfondimento delle operazioni sospette e l'attività investigativa autonoma. In entrambi i casi l'adeguatezza delle risorse, delle tecniche investigative, dell'accesso alle informazioni, della cooperazione internazionale e dei risultati delle attività condotte sono gli elementi per l'analisi.

L'efficacia dell'attività repressiva richiede un adeguato impianto sanzionatorio, sia attraverso l'individuazione corretta delle fattispecie di reato e degli eventuali colpevoli, sia in termini di assistenza giudiziaria delle autorità nazionali da parte delle autorità estere. Richiede, inoltre, un'adeguata capacità di sequestrare e confiscare gli *asset* coinvolti in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Attraverso la valutazione dell'efficacia dei presidi di prevenzione, investigazione e di repressione del riciclaggio, si comprende la misura in cui il sistema di prevenzione e contrasto è in grado di mitigare il rischio potenziale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivante dalle minacce.

La bozza di metodologia elaborata dal CSF ha ricevuto valutazioni positive in termini di robustezza dello schema concettuale dagli esperti del mondo accademico ai quali è stata sottoposta.

A partire dal mese di gennaio 2014, il CSF ha dato inizio alla sperimentazione della metodologia di valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La sperimentazione è stata condotta attraverso incontri tra le autorità competenti, le quali esprimono una valutazione motivata sugli argomenti analizzati secondo le linee guida metodologiche. Si sono altresì svolti incontri con il settore privato per raccogliere il loro contributo operativo sulle cause di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e sulle principali carenze normative e procedurali.

I risultati del processo confluiranno nella prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottata dal CSF come base per definire una strategia comune in termini di *policies* di prevenzione e contrasto dei fenomeni in argomento. Una parte del rapporto sarà diffuso al settore privato affinché i soggetti obbligati abbiano a disposizione indicazioni rilevanti per la loro attività di valutazione del rischio.

## **1.2. La normativa secondaria**

### **1.2.1. Le disposizioni in materia di adeguata verifica e archivio unico**

Nel corso dell'anno le Autorità di vigilanza di settore hanno emanato alcuni provvedimenti rilevanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Con il decreto del 1° febbraio 2013 il Ministero dell'economia e delle finanze ha aggiornato la lista dei paesi extracomunitari i cui ordinamenti impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Terza direttiva antiriciclaggio (c.d. *white list*). Nella nuova lista, in particolare, è stata esclusa la Federazione Russa, con la principale conseguenza che i destinatari degli obblighi non potranno adottare misure semplificate di adeguata verifica nei rapporti con enti creditizi e finanziari situati in tale Stato.

I provvedimenti delle Autorità di vigilanza di settore hanno riguardato essenzialmente la materia dell'adeguata verifica della clientela, in attuazione delle previsioni del decreto legislativo 231/2007 ispirate al principio secondo cui la conoscenza del cliente, del titolare

effettivo, della natura e dello scopo del rapporto o della prestazione, nonché lo svolgimento di un costante controllo su tali profili costituiscono fattori fondamentali ai fini del corretto adempimento degli obblighi di individuazione delle operazioni sospette.

Il 3 aprile 2013 la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob e l'Ivass ha emanato le istruzioni in materia per gli intermediari bancari e finanziari, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014. Le istruzioni distinguono il regime ordinario di adeguata verifica sia dal regime semplificato sia da quello rafforzato, in funzione della valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tali fini sono indicati criteri, ancorché non esaustivi, che sviluppano ulteriormente gli elementi soggettivi (il cliente e l'attività svolta) e oggettivi (localizzazione territoriale, natura del rapporto e dell'operazione) previsti dalla normativa antiriciclaggio. Tali criteri hanno rilievo anche per il titolare effettivo e per l'esecutore, figure che vengono più chiaramente delineate.

La procedura di adeguata verifica semplificata impone comunque l'obbligo di acquisire informazioni sufficienti per accertare che ricorrano condizioni di basso rischio. Gli obblighi rafforzati si applicano in fattispecie tassativamente indicate o, in generale, ogniqualvolta il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo risulti elevato.

Nel corso del 2013, la Consob, sulla base dell'approccio definito dalla Banca d'Italia in tema di presidi antiriciclaggio per gli intermediari attivi nell'offerta fuori sede (cd. reti distributive), ha adottato il provvedimento per l'adeguata verifica da parte dei promotori finanziari (delibera 18731 del 18 dicembre 2013), prevedendo che i promotori finanziari osservino le misure, le modalità e le procedure interne previste dagli intermediari, per i quali prestano la propria attività. In tal modo, l'Istituto ha inteso conformare la propria attività regolamentare ai principi generali di valorizzazione dell'autonomia decisionale degli operatori del settore e di proporzionalità, evitando di imporre ai promotori l'adozione di un autonomo complesso di regole e procedure. Il provvedimento vuole assicurare che, anche nel campo dell'offerta fuori sede, sia assicurata l'uniforme e coerente osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di tutti i soggetti che prestano la propria attività per gli intermediari, ivi compresi i promotori finanziari.

Nel febbraio 2014 la Consob ha adottato, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore, il provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. La disciplina è in linea con l'omologo provvedimento della Banca d'Italia, pur presentandosi con una struttura e contenuti semplificati, alla luce delle specificità dell'attività dei revisori rispetto al ruolo svolto da banche e altri intermediari finanziari.

Nel 2013 l'Ivass ha avviato una consultazione pubblica sulle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, destinate alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi. Lo schema di regolamento è anch'esso ispirato al principio di proporzionalità, secondo cui gli obblighi di adeguata verifica, per intensità ed estensione, sono commisurati al grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; i destinatari attuano le disposizioni in coerenza con la natura, le dimensioni e l'articolazione dell'attività svolta.

Lo scorso 22 maggio sono state sottoposte al Comitato di sicurezza finanziaria, che ne ha preso atto, le linee-guida predisposte dal Consiglio nazionale del notariato (CNN) per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica da parte dei notai. Le linee-guida – frutto di un confronto con le autorità interessate, sotto il coordinamento del MEF – forniscono criteri per la profilatura della clientela e definiscono i compiti dei notai in un'ottica di valorizzazione dell'approccio basato sul rischio e di semplificazione degli adempimenti formali.

In occasione dell'emanazione del provvedimento sull'adeguata verifica della clientela la Banca d'Italia – d'intesa con la Consob e l'Ivass, sentita la UTF – con provvedimento del 3 aprile 2013 ha apportato modifiche sostanziali anche alle disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio unico informatico (AUI) per allineare gli adempimenti degli obblighi di registrazione e conservazione alle nuove istruzioni sui dati e sulle informazioni da acquisire in sede di adeguata verifica.

Gli intermediari e le società di revisione registrano nell'archivio, secondo standard uniformi, i dati raccolti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e quelli relativi alle operazioni compiute. Le nuove disposizioni della Banca d'Italia – entrate in vigore il 1° gennaio 2014 – precisano le definizioni di cliente, esecutore e titolare effettivo e rivedono i criteri di registrazione dei rapporti e delle operazioni in conformità alle istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela.

Sulla base delle registrazioni contenute nell'AUI, gli intermediari bancari e finanziari elaborano i dati statistici aggregati da inviare alla UIF (dati S.A.R.A.). Il 23 dicembre 2013 la UIF ha adottato nuove disposizioni relative all'invio di tali dati per tenere conto sia delle nuove disposizioni in tema di AUI, sia delle innovazioni connesse alla riforma dell'intermediazione finanziaria.



### **1.2.2. La circolare interpretativa dell'obbligo di astensione**

Alcuni interventi del Ministero dell'economia e delle finanze e della UIF hanno dato attuazione agli obblighi di astensione e restituzione previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 231/2007, come modificato dal decreto legislativo 169/2012. In base a tale disposizione, i destinatari della disciplina antiriciclaggio, se non sono in grado di rispettare o completare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non possono instaurare o proseguire il rapporto continuativo né eseguire operazioni con il cliente o prestazioni a suo favore; le disponibilità di pertinenza del cliente stesso, eventualmente detenute, devono essere restituite mediante bonifico su un conto corrente indicato dal cliente, con la specifica che derivano dalla restituzione per mancata adeguata verifica. Con la circolare del 30 luglio 2013, il MEF ha fornito alcune precisazioni sulla procedura da seguire per effettuare la predetta restituzione, chiarendo preliminarmente i casi ai quali tale procedura si applica. La circolare indica in dettaglio le comunicazioni da rendere al cliente in caso di definitiva impossibilità di eseguire l'adeguata verifica e le caratteristiche del conto sul quale va eseguita l'operazione di restituzione. È inoltre previsto che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio acquisisca e conservi le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate e le renda accessibili alla UIF. Le caratteristiche di tali informazioni sono state precisate dalla UIF con provvedimento del 6 agosto 2013. Il 10 marzo 2014 la UIF ha fornito le istruzioni sulle modalità con cui i destinatari degli obblighi devono effettuare la comunicazione delle operazioni di restituzione, avvalendosi della rete telematica utilizzata per le altre segnalazioni indirizzate alla UIF.

### **1.3. La collaborazione tra le Autorità nazionali**

La collaborazione tra le autorità coinvolte nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si colloca alla base dell'azione preventiva delineata dal sistema normativo antiriciclaggio che, infatti, promuove la fattiva cooperazione tra le medesime.

Nel 2013 è proseguita la collaborazione prestata dalla Vigilanza della Banca d'Italia all'Autorità giudiziaria e agli organi inquirenti in procedimenti penali relativi ai reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo<sup>1</sup>. Lo scambio di informazioni con l'A.G. consente l'acquisizione di notizie utili al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali; in molti casi le

<sup>1</sup> In tale quadro, sono state inoltrate 77 segnalazioni riferite a violazioni di disposizioni del decreto legislativo 231 del 2007.

informazioni fornite hanno consentito di orientare in maniera più efficace i controlli di vigilanza.

L'attività di collaborazione con l'Unità di informazione finanziaria, espressamente prevista dall'articolo 6 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della UIF emanato dalla Banca d'Italia<sup>2</sup>, è disciplinata dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2009 dalle due Autorità.

L'accordo definisce, in particolare, le modalità di coordinamento tra la Vigilanza e l'Unità in relazione alle iniziative da assumere, anche congiuntamente, al fine di assicurare coerenza ed efficacia al perseguimento delle rispettive competenze istituzionali<sup>3</sup>. Nel quadro di tale collaborazione, nel 2013 la Vigilanza ha inoltrato alla UIF 43 segnalazioni di fatti di possibile rilevanza per le attribuzioni dell'Unità, riscontrati nello svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa sugli intermediari. Parimenti, la UIF ha fatto tenere alla Banca d'Italia 41 segnalazioni di anomalie e fatti riscontrati nell'ambito dei controlli di propria competenza. I volumi dello scambio informativo risultano in crescita rispetto all'anno precedente (nel 2012 le segnalazioni inviate alla UIF sono state 33 e quelle ricevute 28).

Nel corso del 2013 vi è stato un intenso scambio di informazioni tra la Vigilanza della Banca d'Italia e la Guardia di finanza<sup>4</sup> che, nell'ambito di tale collaborazione, ha effettuato 17 accertamenti ispettivi nei confronti degli intermediari ex articolo 106 del TUB e condotto 16 accertamenti sui confidi iscritti ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del TUB. La Guardia di finanza ha inviato alla Vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, 92 comunicazioni relative agli esiti di verifiche effettuate presso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi<sup>5</sup>.

La collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob è proseguita sulla base del protocollo d'intesa del 2011 in materia di accertamenti antiriciclaggio. L'accordo tra le due autorità, finalizzato a evitare duplicazioni nell'azione di vigilanza, prevede che la Banca d'Italia possa

<sup>2</sup> Provvedimento del 21 dicembre 2007.

<sup>3</sup> Le modalità operative delle rispettive attività di controllo, soprattutto di natura ispettiva, sono state disciplinate nel 2010 con una integrazione del predetto protocollo.

<sup>4</sup> I rapporti tra la Banca d'Italia e la Guardia di finanza sono disciplinati da un protocollo d'intesa del 2007 che stabilisce i criteri e le modalità di reciproca collaborazione. L'accordo prevede che la Banca d'Italia possa avvalersi della Guardia di finanza al fine di acquisire dati, notizie e altre informazioni ritenuti utili per la Vigilanza; è, inoltre, stabilito che la Guardia di finanza possa svolgere accertamenti ispettivi su richiesta della Banca d'Italia ovvero collaborare in occasione di accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, anche avvalendosi dei supporti amministrativi e logistici forniti dalla stessa Autorità di vigilanza.

Il decreto legislativo 141/2010 ha previsto che la Banca d'Italia cessi la tenuta dell'albo dei mediatori creditizi e dell'elenco degli agenti in attività finanziaria al termine del periodo transitorio. Pertanto dal 1 gennaio 2013 hanno potuto continuare ad esercitare l'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria, in base alla previgente disciplina, i soggetti iscritti nei vecchi albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia che hanno presentato domanda di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) introdotto dall'articolo 128-undecies, decreto legislativo 385/1993 (TUB). Alla data del 31 dicembre 2012 la Banca d'Italia ha quindi proceduto alla cancellazione d'ufficio di tutti gli altri soggetti dagli albi ed elenchi in precedenza tenuti.